

Sentenza Corte di Cassazione 9 giugno 1995, n. 6530

Contratto di formazione e lavoro – Recesso prima della scadenza del termine – Illiceità in difetto di giusta causa – Conseguenze.

Nel contratto di Formazione e Lavoro il recesso prima della scadenza del termine è consentito solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art.2119 cod. civ., mentre è inapplicabile l'art.2118 dello stesso codice, con la conseguenza che il recesso ingiustificato è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni: in particolare, in un rapporto non munito di stabilità né reale né obbligatoria il recesso "*ad nutum*" esercitato dal datore di lavoro prima della scadenza del termine diviene efficace solo dalla scadenza anzidetta fino alla quale il lavoratore ha diritto alla retribuzione, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione, e all'indennità di preavviso.